



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 57 DEL 05-06-2025

OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE AD EX AMMINISTRATORI COMUNALI - PROCEDIMENTO PENALE N. 11926/2023 RGNR TRIBUNALE DI NAPOLI NORD □ N. 2099/2024 R.G. G.I.P.

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di Giugno, alle ore 17:15 nella sala della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Vicesindaco Giuseppina Sardo, stante l'assenza del Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>DELL'APROVITOLA MARIANNA</i>		X
<i>SARDO GIUSEPPINA</i>	X	
<i>SGLAVO NICOLA</i>	X	
<i>ESPOSITO NICOLA</i>	X	
<i>BARBATO RACHELE</i>	X	

Numero totale PRESENTI: 4 – ASSENTI: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con nota assunta al prot. n°12784 in data 16/12/2024, il sig. "omissis 1" ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale n°11926/2023 R.G.N.R. – nel quale veniva indagato, per fatti avvenuti mentre ricopriva la carica di Amministratore Comunale, per il reato p. e p. dall'art. 323 c.p., per il reato di cui agli artt. 81-476-479 c.p., nonché, unitamente ad altro Amministratore comunale per il reato di cui agli art. 81 cpv-110-317 c.p. - per un importo complessivo lordo di € 13.285,89, come da documentazione allegata all'istanza;

- con nota assunta al prot. n°12926 in data 18/12/2024, il sig. "omissis 2" ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale n°11926/2023 R.G.N.R. – nel quale veniva indagato, per fatti avvenuti mentre ricopriva la carica di Amministratore Comunale, unitamente ad altro Amministratore comunale, per il reato di cui agli art. 81 cpv-110-317 c.p. - per un importo complessivo lordo di € 7.124,57, come da documentazione allegata all'istanza;

- il procedimento penale *de quo* si è concluso con il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord emesso in data 20/12/2024;

- la predetta richiesta di rimborso veniva istruita del Responsabile del Servizio Legale – che ha avviato un procedimento istruttorio di particolare complessità valutativa, dovendo tener conto degli interessi dei richiedenti da una parte e degli interessi e della tutela dell'Amministrazione Pubblica, dall'altra parte - che con successive rispettive note prot. 4689 e 4692 del 31/03/2025, riscontrava ai predetti interessati, rappresentando che questo Ente ha dovuto affrontare diverse analoghe richieste di rimborso, cercando di trovare il miglior contemperamento di interessi tra quelli degli aventi "diritto" e le risorse finanziarie disponibili (come affermato dal legislatore, per l'ipotesi di amministratori locali, "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"). In tale ottica e, soprattutto, al fine di non creare sperequazioni tra i diversi soggetti interessati, si invitava a riformulare la richiesta sulla base dell'applicazione dei criteri minimi della vigente tariffa forense;

- con successive note assunte rispettivamente al prot. n°4819 del 02/04/2025 e n°4890 del 04/02/2025, i predetti ex amministratori hanno aderito alla richiesta del Servizio Legale di calcolo dei rimborsi sulla base dei criteri minimi della vigente tariffa forense, pari ad € 7.383,14 per il sig. "omissis 1" ed ad € 4.694,30 per sig. "omissis 2";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 – recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015 – che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del D.Lgs. n. 267/2000 con il seguente: "Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave".

RITENUTO, *in primis*, che l'interpretazione letterale della norma, che ammette il rimborso

“nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione”, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso ammettere il rimborso delle spese legali limitatamente a procedimenti penali conclusi con l’esclusione della responsabilità dell’amministratore. Al riguardo si rammenta quanto affermato dalla Corte dei Conti secondo la quale “il rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori pubblici, assolti per non avere commesso il fatto nell’ambito di un procedimento connesso con l’espletamento del servizio, deriva dal principio per il quale”, sia nei rapporti privati che pubblici, “chi agisce per un interesse altrui (...) deve essere tenuto indenne sia dalle spese sostenute sia dai danni subiti per la fedele esecuzione dei suo compito”. A ciò la magistratura contabile soggiunge che: “Solo le pronunce di assoluzione motivate per insussistenza del fatto o perché l’imputato non lo ha commesso, consentono di escludere in radice il conflitto d’interessi. Qualora, invece, siano motivate ai sensi del comma 2, dell’art. 530, del c.p.p. che ricorre quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, occorrerà altresì verificare l’assenza del conflitto d’interessi con l’ente pubblico”. (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 158/2017/VSGO)

DATO ATTO che il rimborso *de quo* può essere effettuato “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, e che le somme necessarie trovano copertura sul cap. 312.0 del bilancio, RR.PP. e.f. 2024;

CONSIDERATO che, infatti, la giurisprudenza contabile è ferma nel ritenere che gli amministratori, a differenza dei dipendenti pubblici, non hanno un diritto alla tutela legale, con onere a carico dell’ente amministrato, con la conseguenza che gli oneri assicurativi, di cui all’articolo 86, comma 1, primo periodo, T.U.O.E.L., e/o rimborso delle spese legali, ex articolo 86, comma 2, secondo periodo, T.O.U.E.L., a favore degli amministratori degli enti locali non costituiscono “spese obbligatorie”. (Corte dei conti, sez. regionale Basilicata, n. 45/2017/PAR; da ultimo Corte dei Conti, sez. reg. contr. Campania n. 102/2016), pertanto la sostenibilità giuscontabile di tali oneri è stata normativamente condizionata dal citato articolo 86, comma 5, al rispetto del principio di cd. “invarianza finanziaria”.

CONSIDERATO, inoltre, che secondo la giurisprudenza, fermo restando il limite generale della “invarianza finanziaria” ex art. 86, comma 5, TUEL, gli enti locali sono tenuti ad applicare i loro regolamenti sul rimborso delle spese legali ai propri amministratori, se adottati. Diversamente, seguiranno le regole generali sull’esercizio delle potestà discrezionali pubbliche, mediante provvedimenti di rimborso, rimessi alle loro responsabili determinazioni, in adesione ai consueti canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, così da evitare anche ogni possibile conflitto di interesse. (così sez. reg. contr. Campania n. 102/2019), rimarcando, in particolare, l’impossibilità di impegnare somme per il rimborso di spese legali se non sono garantite le correlative entrate a copertura;

DATO ATTO che:

- ulteriore requisito richiesto dal citato comma 5 dell’art. 86 del T.U.E.L. ai fini dell’ammissibilità del rimborso delle spese legali in favore degli amministratori locali è il nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti. Su tale aspetto si richiamano le considerazioni espresse dalla giurisprudenza amministrativa che, prima dell’intervento legislativo di cui al già citato d. l. 19 giugno 2015, n.78, ammetteva la rimborsabilità delle spese di che trattasi anche in favore degli amministratori locali sulla scorta della disciplina civilistica del mandato

ex art. 1720 c.c. In particolare, la V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, evidenziata la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedurali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa, che, in ogni caso, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale, ha, altresì, ribadito, con richiamo alla giurisprudenza ordinaria, che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali. Riguardo al nesso causale, può essere utile richiamare quanto argomentato dal Tar Puglia – Lecce, nella sentenza n. 380/2019, con riferimento ai dipendenti locali: *“Occorre in particolare che gli atti o comportamenti posti alla base del processo penale risultino necessariamente collegati con l'adempimento di doveri d'ufficio e l'assolvimento di compiti istituzionali”*.

ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, che il comune interessato dovrà valutare ex post, a conclusione del procedimento (cfr. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 15724 del 13.12.2000 e n. 54 del 2.01.02). In base all'orientamento della magistratura (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18.06.86, n. 501; Tar Lombardia, sezione II, 14.01.93 n. 14; Tar Piemonte, sezione II, 28.02.95, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13.01.94 n. 20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministrazione abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed *ex ante*, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.

RILEVATO, dunque, che al fine della rimborsabilità agli amministratori delle spese legali sostenute, il legislatore richiede, oltre che la conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione, la sussistenza dei seguenti presupposti: assenza di conflitto di interessi tra l'amministratore e l'ente di appartenenza; nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave; preventiva programmazione della spesa in bilancio – nel rispetto del principio dell'invarianza – cui far fronte con le ordinarie risorse a legislazione vigente; rispetto del limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; predeterminazione, ex articolo 12, legge n. 241/1990, nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, dei criteri e delle modalità cui l'ente deve attenersi per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento. Ebbene, alla luce di tutto quanto testé esposto, spetterà all'ente locale interessato valutare la concreta sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per la rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'amministratore.

VISTI ED ESAMINATI tutti gli atti e documenti relativi al procedimento penale *de quo*, trasmessi dai predetti amministratori, per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente;

VERIFICATO:

- che i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in quella sede) sono stati posti in essere dai due interessati nell'esercizio delle proprie funzioni di amministratori del Comune di Carinaro;
- che, effettuata la necessaria valutazione *ex post*, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dai richiedenti ed i fini istituzionali dell'Ente;
- che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto dell'esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa sopra richiamata;
- che il giudizio penale si è concluso con sentenza definitiva di assoluzione "per non aver commesso il fatto", dunque, **non sussiste conflitto di interessi**;

DATO ATTO che l'importo dei rimborsi rientra abbondantemente nei limiti della tariffa vigente, con applicazione dei minimi tabellari;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali, avanzata dai sig.ri "*omissis 1*", per un importo di € 7.383,14 , e "*omissis 2*" per un importo di € 4.4694,30, comprensivi di tutti gli oneri;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Legale in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. Enti Locali;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RICONOSCERE il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal sig. "*omissis 1*" per la difesa nel procedimento penale n°11926/2023 R.G.N.R. per un importo di € 7.383,14;

DI RICONOSCERE il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal sig. "*omissis 2*" per la difesa nel procedimento penale n°11926/2023 R.G.N.R. per un importo di € 4.694,30;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Legale la liquidazione in favore degli istanti dei predetti importi, a tacitazione di ogni pretesa ulteriore in merito alla causale della quale trattasi;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge, favorevole all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
GIUSEPPINA SARDO

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente
<http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15
giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Giunta Comunale

Segreteria Generale
Proposta n° 46/2025

**OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE AD EX AMMINISTRATORI
COMUNALI - PROCEDIMENTO PENALE N. 11926/2023 RGNR TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD □ N. 2099/2024 R.G. G.I.P.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[X]	II
Favorevole	Contrario

Carinaro, li 14-05-2025

Il Responsabile

CAPOLUONGO SALVATORE



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Giunta Comunale

Segreteria Generale
Proposta n° 46/2025

**OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE AD EX AMMINISTRATORI
COMUNALI - PROCEDIMENTO PENALE N. 11926/2023 RGNR TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD □ N. 2099/2024 R.G. G.I.P.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Favorevole	Contrario	Non Necessario

Carinaro, li 14-05-2025

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE

ORIGINALE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 05-06-2025

OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE AD EX AMMINISTRATORI COMUNALI - PROCEDIMENTO PENALE N. 11926/2023 RGNR TRIBUNALE DI NAPOLI NORD □ N. 2099/2024 R.G. G.I.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **OLIVA LORENZO** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **09-06-2025** all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al **24-06-2025**,

Carinara, 09-06-2025

Il Responsabile della pubblicazione
OLIVA LORENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.